

FIGURA E MANDATO GENERALE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

All'interno del D.Lgs. 626/94, tutto ciò che riguarda questa funzione è contenuto nel capo V ("Consultazione e partecipazione dei lavoratori"). In tutte le scuole (così come nelle aziende) i lavoratori possono eleggere o designare almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, comma 1), scelti nell'ambito delle rappresentanze sindacali (R.S.U. d'istituto). Il numero minimo di rappresentanti che è possibile eleggere dipende da quello dei dipendenti ed è (art. 18, comma 6):

- 1 per le scuole fino a 200 dipendenti (personale docente e ATA, allievi esclusi),
- 3 per le scuole con un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 1000 (come sopra).

Si ricordi, comunque, che i lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio rappresentante per la sicurezza, ma che ciò non costituisce di per sé un obbligo per nessuno. La scuola in cui nessun componente delle R.S.U. d'istituto né altro lavoratore intendesse svolgere questo ruolo rimarrà perciò senza rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante dei lavoratori non ha alcuna specifica responsabilità in merito alla gestione della sicurezza scolastica, dovendo rispondere solo moralmente agli altri lavoratori per l'impegno che si è preso nei loro confronti. Perciò dovrebbe essere scelto soprattutto tenendo conto della naturale propensione ad interessarsi ai problemi della salute e della sicurezza suoi e altrui, della reale disponibilità a ricoprire coscienziosamente e scrupolosamente questo ruolo e, non ultimo, della personale apertura nei confronti di un'attività per molti versi vicina a quella sindacale.

Meno importanti, almeno nella fase dell'individuazione della persona più idonea, risultano invece le conoscenze e le competenze tecniche specifiche. L'art. 22 (comma 4) stabilisce infatti che il rappresentante ha comunque diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera (scuola). Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del corsista. I corsi organizzati dalla Rete si attestano normalmente sul minimo richiesto per legge, pari appunto a 32 ore (tutte in presenza).

Per quanto riguarda le sue specifiche attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori (art. 19, comma 1):

- ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola;
- viene preventivamente consultato dal Dirigente Scolastico in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle azioni di prevenzione e protezione e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza previsti dalla normativa;
- riceve tutte le informazioni necessarie ad espletare il suo ruolo ed un'adeguata formazione alla sicurezza;
- ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica e al *Registro Infortuni*;
- si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori (e dagli studenti, che negli istituti superiori sono assimilati a lavoratori) in merito ai problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti;
- partecipa, assieme ai componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, alle riunioni di programmazione e verifica che il Dirigente Scolastico è chiamato ad indire almeno una volta all'anno.

Il rappresentante dei lavoratori deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza che a ciò corrisponda una perdita di retribuzione, e deve poter agire liberamente, senza ostacoli di sorta (art. 19, commi 2 e 4). Ha inoltre diritto ogni anno solare a 40 ore di servizio da utilizzare per prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi e degli altri documenti sulla sicurezza predisposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione, per momenti d'aggiornamento sui temi della sicurezza e, più in generale, per svolgere il proprio incarico all'interno della scuola in cui opera. Il corso di formazione di 32 ore non costituisce parte delle 40 ore di cui gode il rappresentante.

Il mandato del rappresentante per la sicurezza è triennale e scade naturalmente con il termine del mandato delle R.S.U. Egli è comunque rieleggibile e, in questo caso, non è necessario che partecipi nuovamente al corso di formazione di 32 ore.